

Decreto-legge del 30/09/1994 n. 564 -

Disposizioni urgenti in materia fiscale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 1994

Articolo 2 quater

Autotutela.

Articolo 2 quater - Autotutela.

In vigore dal 22/10/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 11

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilit , degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicit  sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attivit  dell'amministrazione.

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente puo' impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purch  rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'**articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**.

1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

[Torna al sommario](#)